



**Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte**

***CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI***

***Testo unificato redatto sulla base dei p.d.l. n. 512, n. 527 e del documento di lavoro del Presidente Galasso***

***14 luglio 2003***

*Il gruppo di lavoro: Silvia Arneodo, Fernando Bagnasco, Angelo Casolo, Aurelia Jannelli, Federica Moi, Francesco Pallante e Tiziana Zaniolo*

### *Premesse metodologiche*

Con il presente lavoro si è formulato un testo unificato sul Consiglio delle Autonomie locali, sulla base delle proposte di legge. n. 512, n. 527 e il documento di lavoro presentato dal Presidente Ennio Galasso.

Nella colonna di sinistra è riportato l'articolato risultante dagli elementi comuni alle diverse proposte, mentre nella colonna di destra sono indicate le formulazioni alternative presenti nelle diverse proposte e alcune osservazioni del gruppo di lavoro.

Il documento, come concordato durante la seduta del 10 luglio u.s., costituisce punto di partenza per una eventuale ulteriore articolazione da realizzarsi sulla base dei suggerimenti che i Commissari vorranno proporre.

Il Gruppo di lavoro

**Art. 1**  
(Il Consiglio delle autonomie locali)

Testo	Opzioni / Osservazioni
1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione, rappresentanza e partecipazione legislativa tra la Regione e gli enti locali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali (Tapparo)</li> <li>- organo di partecipazione legislativa (Galasso)</li> </ul>
2. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede e uffici presso il Consiglio regionale. Si riunisce nell'aula del Consiglio regionale, o nell'aula di uno dei Consigli provinciali del Piemonte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ha sede e uffici (Tapparo)</li> <li>- si riunisce nell'aula del Consiglio regionale, ovvero nell'aula di uno dei Consigli provinciali del Piemonte (DS)</li> </ul>
3. La legge regionale disciplina le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le proposte presentate e il documento Galasso disciplinano dettagliatamente l'argomento</li> <li>- la proposta DS, in particolare, regola anche il <i>quorum</i> costitutivo e funzionale dell'organo</li> </ul>
4. Il Consiglio delle Autonome locali adotta a maggioranza il Regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- maggioranza richiesta per l'adozione del Regolamento: due terzi dei componenti (Tapparo); maggioranza dei componenti (DS)</li> </ul>

## Art. 2

(Composizione del Consiglio delle autonomie locali)

Testo	Opzioni / Osservazioni
<p>1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da <i>n</i> componenti. Tra questi sono componenti di diritto i Presidenti delle Province e i Sindaci delle città capoluogo di Provincia.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Numero dei componenti: 30 (Galasso); 55 (DS)</li><li>- Il Consiglio delle autonomie locali ha un numero di componenti uguale a quello dl Consiglio regionale (Tapparo)</li><li>- Il Consiglio delle autonomie locali ha un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio regionale (Gruppo di lavoro).</li><li>- Autonomie funzionali:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Il Consiglio delle Autonomie locali è composto dai rappresentanti delle Autonomie territoriali e funzionali (Galasso)</li><li>b) E' opportuno valutare se adottare la composizione integrata, ad esempio con una formulazione del seguente tenore: "La legge regionale disciplina le procedure e le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali in composizione integrata con la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie funzionali" (Gruppo di lavoro)</li></ul></li><li>- I membri del Consiglio delle Autonomie devono rappresentare in modo equilibrato il territorio del Piemonte, la tipologia degli enti locali e le assemblee elettive (Tapparo)</li><li>- Sono membri di diritto i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Capoluoghi di provincia, nonché il Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio e il Rettore dell'Università, o loro delegati (Galasso)</li><li>- Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore competente per materia e il primo firmatario delle proposte di legge eventualmente poste all'ordine del giorno di tale seduta (Tapparo).</li></ul>

<p>2. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le proposte presentate disciplinano dettagliatamente l'argomento</li> </ul>
<p>3. Il Consiglio delle autonomie locali procede, nella prima seduta, all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si segnalano: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il problema della rappresentanza e individuazione delle minoranze nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza</li> <li>b) il problema della rappresentanza delle diverse tipologie di enti (Comunità montane, piccoli comuni,...)</li> </ul> </li> <li>- l'Ufficio di Presidenza può convocare i dirigenti regionali per sentirli sulle trattazioni di loro competenza che riguardino le funzioni delle autonomie locali. All'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali sono riservati uffici presso il Consiglio regionale del Piemonte, nonché personale e risorse finanziarie idonee definiti in accordo con il Presidente del Consiglio regionale. (DS)</li> </ul>

**Art. 3**  
(Attribuzioni)

Testo	Opzioni / Osservazioni
<p>1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri (obbligatori):</p> <p>a) sulle proposte di leggi regionali che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali;</p> <p>b) sugli atti finanziari, di programmazione regionale e di pianificazione territoriale;</p> <p>c) sulle proposte di modifica dello Statuto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- è opportuno scegliere il tipo di parere (obbligatorio, facoltativo) che il Cal deve esprimere (Gruppo di lavoro)</li> <li>- Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sulle proposte di leggi regionali e sui provvedimenti amministrativi a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali (Gruppo di lavoro)</li> </ul> </li> </ul>
<p>2. Il Consiglio regionale può disattendere i pareri rilasciati ai sensi del precedente comma con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ipotesi riscontrabile nella proposta DS e nel documento Galasso</li> </ul>
<p>3. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa a maggioranza assoluta dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha l'iniziativa deliberativa avanti agli organi regionali (DS)</li> <li>- I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono avanzare al Consiglio delle Autonomie una proposta accompagnata da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni (Galasso)</li> </ul>

4. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte del Consiglio Regionale.	- ipotesi suggerita dal Gruppo di lavoro
--	--

### Ulteriori competenze attribuite al Consiglio delle Autonomie locali

Testo	Opzioni / Osservazioni
<p>Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione esercita tutte le attribuzioni amministrative che riguardano il suo territorio e le comunità in esso stanziate.</p> <p>Deferisce, a seguito di intese con comuni, province e città metropolitana, rappresentati nel Consiglio delle Autonomie Locali, agli enti locali medesimi le attribuzioni amministrative di loro pertinenza, secondo il predetto principio.</p>	- contenuto dell'articolo 4, commi 1 e 2, del documento presentato dal Cons. Galasso
Spetta al Presidente della Regione partecipare, anche a mezzo di componenti di Giunta da lui delegati, agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale, nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti tra l'Unione stessa e la Regione o gli Enti locali.	- contenuto dell'articolo 36, comma 5, del documento presentato dal Cons. Galasso
Il difensore civico regionale è eletto dal Consiglio a maggioranza di tre quinti dei componenti nell'ambito di una terna proposta dal Presidente della Regione d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con il Presidente del Consiglio delle autonomie.	- contenuto dell'articolo 79, comma 1, del documento presentato dal Cons. Galasso